



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

Luciana Pomara
Giuseppe Scibetta
Onorina Zilioli
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Stefania Zilioli
Rosaria Marano
Nunzio Incampo

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 150

31 Ottobre 2018

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Associazioni che esercitano una professione non organizzata in Ordini o Collegi: nuovi chiarimenti del MISE

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **i soggetti che esercitano professioni non organizzate in Ordini o Collegi possono**, a norma dell'art. 2, co. 1 della L. 4/2013, **costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica**: i) fondate su base volontaria; ii) senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva; iii) **al fine di valorizzare le competenze degli associati** e garantire il rispetto delle regole deontologiche; iv) **agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza**. In virtù delle richieste di delucidazioni **sull'esatta applicazione delle disposizioni sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi**, con la circolare 1.10.2018 n. 3708/C, il MISE ha: i) fornito alcune **indicazioni operative in relazione all'iscrizione nel predetto elenco**; ii) chiarito i **requisiti che devono possedere le singole associazioni per l'iscrizione**. In relazione alla costituzione di

associazioni tra esercenti professioni non organizzate, viene precisato, tra l'altro, che: i) **possono farvi parte anche soggetti societari o cooperativi**. In questo caso, però, è **opportuno un diverso status per i soci "aziende"** e pare preclusa **la possibilità di autorizzare enti o aziende associati a usare il riferimento dell'iscrizione all'associazione come attestato di qualità** e di qualificazione professionale dei propri servizi; ii) **il requisito di dialettica democratica tra gli associati**, garantito da statuti e clausole associative, **si deve sostanziare in un periodo di rinnovo delle cariche elettive e nella garanzia della par condicio degli associati all'elezione**. A tal fine, è ammissibile una durata delle cariche sociali per un periodo di non oltre cinque anni, oltre a status particolari per alcuni soci fondatori fino alla presenza onoraria.

Premessa

Per tutelare i consumatori, promuovere la conoscibilità e garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, **è stata adottata la Legge 14 gennaio 2013, n.4** (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) **che disciplina le professioni non regolamentate**

La legge in parola **coinvolge**, in estrema sintesi, **tutte quelle professioni non organizzate in ordini o collegi**, definite come attività economiche anche organizzate, **volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi**, esercitabile abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, **che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi**.

Osserva

Sono escluse dalla disciplina in commento – oltre alle professioni regolamentate - anche **le professioni sanitarie e le attività e i mestieri artigianali**, commerciali e di pubblico esercizio perché disciplinati da specifiche normative.

Per approfondire le novità contenute nella nuova norma si propone la seguente tabella di sintesi.

La normativa in sintesi (Legge 14 gennaio 2013, n. 4)

Riferimento obbligatorio alla norma	Chiunque svolga una delle professioni riconducibili alla Legge 14 gennaio 2013, n.4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22) è tenuto a far espresso riferimento nel corso della propria attività e in particolare in ogni documento e nel rapporto scritto con il cliente, agli estremi della legge stessa . L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori. La disposizione è volta a rendere il più chiaro possibile il rapporto con il
--	---

	<p>consumatore, evitando ogni incertezza sul contenuto delle attività e sulle caratteristiche del servizio reso dal professionista.</p>
<p>Ruolo delle associazioni professionali</p>	<p>Le associazioni professionali non hanno vincoli di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività professionale) <u>né scopo di lucro</u>. Hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.</p> <p>Garantiscono trasparenza delle attività e degli assetti associativi, dialettica democratica tra gli associati, <u>l'osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa adeguata alle finalità dell'associazione</u>.</p> <p>Promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un codice di condotta (art. 27 bis del Codice del Consumo).</p> <p>Vigilano sulla condotta professionale dei loro associati e stabiliscono le sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.</p>
<p>Pubblicità dell'elenco delle associazioni</p>	<p>Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere queste caratteristiche, conformandosi quindi alle finalità che la legge rimette alle associazioni, è <u>pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico</u>, anche per consentire agli utenti e agli stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori del mercato dei servizi professionali.</p> <p>L'elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p><u>Possono svolgere l'attività anche i professionisti non iscritti ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del Ministero.</u></p> <p>Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) <u>autorizzare i propri iscritti a utilizzare il riferimento all'associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi</u>.</p> <p>Le associazioni di cui all'elenco, quindi, sono chiamate a un'azione di attuazione delle finalità della legge e ad un particolare impegno nei confronti dei consumatori <u>e dei professionisti</u>.</p>
<p>Adozione delle norme uni e la certificazione di conformità</p>	<p>La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l'Ente nazionale di accreditamento indica che il singolo professionista "certificato" raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica.</p> <p>Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche attraverso il proprio sito web, <u>promuove l'informazione sull'adozione di norme tecniche UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.</u></p>

Le associazioni a carattere professionale di natura privatistica,

Nel dettaglio, i soggetti che esercitano professioni non organizzate in Ordini o Collegi **possono**, a norma dell'art. 2, co. 1 della L. 4/2013, **costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica:**

- fondate su **base volontaria;**
- **senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva;**
- al fine di **valorizzare le competenze degli associati** e garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- **agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.**

Osserva

Il Ministero dello Sviluppo economico pubblica sul proprio sito Internet (con finalità esclusivamente informativa) **l'elenco delle predette associazioni professionali**, in attuazione dell'art. 2 co. 7 della L. 4/2013.

In virtù delle richieste di delucidazioni **sull'esatta applicazione delle disposizioni sulle professioni non organizzate in Ordini o Collegi** (L. n. 4/2013), con la circ. 1.10.2018 n. 3708/C, il MISE ha recentemente:

- fornito alcune **indicazioni operative in relazione all'iscrizione nel predetto elenco;**
- chiarito i **requisiti che devono possedere le singole associazioni per l'iscrizione.**

Natura dell'attività esercitata

I professionisti aderenti all'associazione devono svolgere **professioni volte alla prestazione di opere o servizi**, esercitate abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o comunque con il concorso di questo, **con esclusione:**

- delle **attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi** ai sensi dell'art. 2229 c.c.;
- delle **professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge** e;
- delle **attività e dei mestieri artigianali**, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Osserva

Devono considerarsi assimilate alle professioni riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi quelle attività professionali per le quali si rilevi la presenza:

- **di requisiti obbligatori;**
- di una **pubblica autorità che controlli la presenza di tali requisiti** in capo ai soggetti

esercenti l'attività.

Viceversa, **se sono invece fissati requisiti obbligatori**, ma non è prevista la pubblica autorità di controllo (come nel caso degli amministratori di condominio), il Ministero ritiene che **ci siano gli estremi per applicare la L. 4/2013**, purché i requisiti minimi d'iscrizione alle relative associazioni coincidano con quelli previsti dalla legge.

Associati

Con riferimento ai **soggetti che possono far parte delle associazioni**, la circolare precisa che possono esservi iscritti anche soggetti societari o cooperativi.

Osserva

Tali enti **non possono essere autorizzati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione** quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei propri servizi, stante l'impossibilità di attestare il rispetto dei requisiti di qualificazione professionale necessari, soprattutto in materia di formazione e di aggiornamento.

Cariche sociali

Gli statuti e le clausole associative garantiscono, ai sensi dell'art. 2, co. 2 della L. 4/2013:

- la **trasparenza delle attività e degli assetti associativi**;
- la **dialettica democratica tra gli associati**;
- l'**osservanza dei principi deontologici**,
- una **struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata** all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

Osserva

Per il MISE, il **requisito di dialettica democratica tra gli associati**, che dev'essere garantito da statuti e clausole associative delle associazioni professionali, **si deve sostanziare in un periodo di rinnovo delle cariche elettive** e nella garanzia della **par condicio degli associati all'elezione**. Si ritiene quindi accettabile una durata delle cariche sociali **per un periodo di non oltre cinque anni, oltre a status particolari per alcuni soci fondatori fino alla presenza onoraria**.

Sono ammissibili status particolari, come quello per i soci fondatori, **e la presenza onoraria a vita negli organi deliberativi di vertice dell'associazione**, a condizione che tale presenza non falsi la complessiva composizione dell'organo e ne condizioni permanentemente le deliberazioni.

La pubblicità delle associazioni professionali

Un altro aspetto importante riguarda **la pubblicità delle associazioni professionali**, che devono pubblicare sul proprio sito una serie di elementi informativi:

- ✓ **atto costitutivo, statuto e regolamento** (eventuale se citato nello statuto);
- ✓ precisa **identificazione delle attività professionali esercitate dagli associati**;
- ✓ **composizione degli organismi deliberativi** e titolari delle cariche sociali;
- ✓ **organigramma**;
- ✓ **requisiti per partecipare all'associazione**;
- ✓ **assenza di scopo di lucro**.

Osserva

Possono risultare elusive di tale previsione (assenza di scopo di lucro) clausole statutarie che prevedano:

- per il **raggiungimento degli scopi sociali**, la vendita di prodotti, servizi o altre attività commerciali, salvo che siano effettuate per la sola remunerazione dei costi sostenuti per l'espletamento di servizi necessari o siano comunque coerenti con le finalità dell'associazione;
- il **versamento di quote associative irragionevolmente elevate** ovvero oneri per il rilascio dell'attestato di qualità e di qualificazione professionale, oppure per lo svolgimento di attività formative, in particolare se ritenute obbligatorie per l'iscrizione all'associazione, non proporzionati ai costi di realizzazione.

Gli elementi informativi da pubblicare sul sito aumentano poi **se l'associazione intende rilasciare agli associati l'attestazione di qualità dei servizi professionali, che** – precisa la circolare – deve sempre riportare nell'intestazione che si riferisce ai servizi resi dal professionista iscritto all'associazione e non va intesa come certificazione di qualità della professione dell'aderente.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti